



SENT 262/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Anna BOMBINO

Consigliere

Quirino LORELLI

Consigliere

Antonio Palazzo

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60522** del ruolo generale proposto

da xx, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina

Mautone, elettivamente domiciliato come in atti

-appellante-**contro**

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-

tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sara Salimbene,

elettivamente domiciliato come in atti;

Comune di Melito di Napoli, non costituito.

-appellato-**avverso e per la riforma**

	della sentenza n. 289/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Regione Campania, depositata il 6.4.2022.	
	VISTO l’atto di appello;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa	
	UDITI nell’udienza del 9 ottobre 2024, svolta con l'assistenza il	
	segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Cons. Fratini, l’avv. Paolo	
	Bonaiuti su delega dell’avv. Mautone e l’Avv. Federica Stelli per il	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. La sentenza appellata ha rigettato il ricorso volto al riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio della patologia da “ <i>esiti di</i>	
	<i>lobectomia polmonare dx per carcinoma polmonare (2002) con residuo lieve</i>	
	<i>deficit ventilatorio e esiti di tromboflebite arto superiore dx e arti inferiori, con</i>	
	<i>residua insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, più marcata a dx”</i> .	
	Il giudice di primo grado ha ritenuto che, dalla CTU versata in atti, si	
	evince che il ricorrente è affetto dalle patologie -tumorale e	
	tromboflebite innanzi indicate e per le quali gli è stata riconosciuta la	
	pensione di inabilità, ma che le stesse non appaiono correlabili,	
	nemmeno sotto il profilo meramente concausale, con il servizio svolto	
	in qualità di autista di scuolabus.	
	2. Avverso la predetta sentenza il xx ha proposto appello affidato	
	a due motivi.	
	2	

Con il primo motivo si lamenta la *“violazione e falsa applicazione dell’art. 104 DPR 1092/1973; omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia e inattendibilità del parere reso dal CTU. Più in particolare Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. Omissione e insufficienza della motivazione. Omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria. Violazione evidente dell’obbligo, sancito dall’art. 21 del R.D. n. 1038/1933, di rendere palesi i motivi della decisione”*

Secondo l’appellante, la motivazione, rispetto alla CTU, nulla dice in ordine all’esistenza di altri pareri, altre certificazioni mediche e alle ragioni del diverso peso attribuito alle documentazioni contrastanti.

Si lamenta una carenza motivazionale nella parte in cui la *ratio decidendi* lascia trasparire la mancata considerazione di atti versati in causa e non evidenzia i motivi della prevalenza attribuita alla consulenza tecnica d’ufficio.

Con il secondo motivo di appello si lamenta la *“violazione di legge per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 21. n. 4 R.D. n. 1038/1933, 24 e 111 Costituzione, 112 e 132 c.p.c.; Eccesso di potere, mancanza di motivazione/motivazione apparente”*, lamentando la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione allegata al ricorso e della incisività sulla vita di relazione delle patologie riscontrate al xx che hanno comportato il riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2 comma

	12 della legge 335/95, avendo invece dato prevalenza alla consulenza	
	tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.	
	3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito chiedendo il	
	rigetto dell'appello per l'infondatezza delle censure e la conseguente	
	conferma della sentenza di primo grado.	
	All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti presenti hanno insistito	
	nelle conclusioni agli atti.	
	DIRITTO	
	1. L'appello è infondato e va rigettato per entrambi i motivi di	
	doglianza.	
	Tali motivi, attingendo entrambi ad un difetto di motivazione della	
	sentenza, possono essere esaminati congiuntamente.	
	Il Collegio osserva che, ove il giudice di merito riconosca convincenti le	
	conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in	
	modo specifico le ragioni del suo convincimento: l'obbligo della	
	motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti	
	dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le	
	contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate.	
	Non incorre quindi nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca	
	<i>per relationem</i> le conclusioni della relazione peritale della quale il giudice	
	dichiari di dividerne il merito, " <i>ancorché il giudice si limiti a riconoscere</i>	
	<i>quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni</i>	
	<i>contenute nella relativa relazione"</i> (ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 14	
	4	

febbraio 2019, n. 4352).

E peraltro – sempre secondo il ragionamento seguito dal giudice di legittimità– deve ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione “*con l’indicazione delle fonti del suo convincimento*”.

In sintesi, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non è necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio.

Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d’ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può integrare il vizio di motivazione.

2. In conclusione, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Si dispone la compensazione delle spese.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

	la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	dott. Marco Fratini	dott. Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 18/11/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	6	

IL PRESIDENTE

(dr. Tammamo Maiello)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18/11/2024
--

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente
